

# COMUNE DI BARETE PROV. L'AQUILA

## Deliberazione **ORIGINALE** della Giunta Comunale

<b>N. 51 DEL 20.08.2018</b>	<b>OGGETTO:</b>	<b>" UTILIZZO DIPENDENTE DEL COMUNE DI LUCOLI SIG. ANGELONE FABIO AI SENSI ART. 1 COMMA 557 LEGGE 311/2004"</b> .
-------------------------------------	-----------------	---

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, il giorno **VENTI** del mese di **AGOSTO** alle ore **16,00** nella sala delle adunanze del Comune, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

<b>LEONARDO GATTUSO</b>	Sindaco	Presente
<b>SCIARRA ANDREA</b>	Vice Sindaco	Presente
<b>CERVELLI ALFREDO</b>	Assessore	Presente

Partecipa il Segretario Comunale **Dr.ssa Marina ACCILI**.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

### **LA GIUNTA COMUNALE**

**VISTO** il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

**VISTA** la circolare del Ministero dell'Interno n.17102 in data 7 giugno 1990;

**PREMESSO** che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile del servizio di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Leg.vo 18.08.2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole;

## LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso** che con precedenti deliberazioni giuntali , ultima n. 54 del 4.09.,2017 veniva autorizzata l'utilizzazione presso il proprio Ufficio Servizi di Polizia Municipaledel dipendente del Comune di Lucoli sig. Angelone Fabio Categoria C1 Profilo Professionale Istruttore di Vigilanza, in posizione di comando temporaneo in aggiunta all'orario contrattuale d'obbligo, per un monte orario massimo pari a 6 ore settimanali, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 311/2004;

**Che** con nota Prot. n. 1780 del 09.07.2018 questo ente richiedeva al comune di Lucoli l'autorizzazione per l'utilizzo del citato dipendente per un periodo dodici mesi per n. 6 ore settimanali;

**Che** il comune di Lucoli con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 09.08.2018 autorizzava il proprio dipendente a prestare attività lavorativa aggiuntiva in favore del Comune di Barete;

### **Richiamati:**

-la previsione di cui all'art. 1, c. 557 della L. 311/04 che consente ai Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti di altre Amministrazioni locali,

-l'orientamento applicativo ARAN 7/07/05 secondo il quale un ente locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro ente locale purchè sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, c. 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, c. 557, L. 311/04;

-il parere del Consiglio di stato, sez.1^, n. 2141/05 del 25/05/05 nel quale così ci si esprime : "L'art. 1, c. 557 della L. 311 /04 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale" ;

-la Circolare n. 2/2005 del 21/10/05 del Ministero dell'Interno, Dip. per gli affari interni e territoriali-Direzione Centrale per le Autonomie che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro" anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 D.Lgs 267/200;

-l'art. 36, c.2, del D.Lgs 165/01, come novellato dall'art. 49 del D.L. 112 del 25/06/08 il quale testualmente recita "Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti";

-la deliberazione 017/08/cons del 08/05/08 della Corte dei Conti, sez. reg.le del Veneto;

-la CDC Umbria, sez controllo parere 20/03/13 nr. 41 nel quale si prevede che le spese sostenute pro quota dall'ente che utilizza le prestazioni lavorative svolte da personale di altro ente, in forza di una diversa convenzione, comando o altre figure analoghe, (art. 1, c. 557 della L. 311/04, art. 14 CCNL 21/01/04), vanno computate nella spese di personale;

-la CDC Lombardia, sez. controllo, parere 18/10/13 ne 448 nel quale si esamina la differenza tra scavalco di eccedenza e scavalco condiviso, chiarendo che lo scavalco di eccedenza ex art. 1, C.557 della L. 311/04, rientra nel computo dell'art. 9, c. 28 del DL 31/05/10 nr. 78 (è una forma di pubblico impiego assimilabile all'assegnazione temporanea di personale di altra amministrazione): si tratta di una particolare ipotesi di rapporti "a scavalco" (a favore di più enti contemporaneamente) con la peculiarità di consentire al di fuori dell'orario di lavoro lo svolgimento di funzioni presso altri enti locali;

### **Visti :**

-l'art. 9, c. 28 del DL 78/2010 e s.m.i.;

-l'art. 1, c. 557 della L. 296/06 (finanziaria 2007);

### **Rilevato che :**

-l'art. 53, c. 8, dello stesso D.Lgs 165/01 stabilisce che “le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi” ;

-il citato art. 53, c. 10, sancisce che “l'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato” ;

-si tratta di lavoro limitato e che tale rapporto non è incompatibile con gli obblighi lavorativi del dipendente, in quanto verrà effettuato fuori dall'orario di servizio,

-l'applicazione della fattispecie di cui all'art. 1, c. 557 della L. 311/04 è ritenuta ammissibile anche a seguito delle norme in materia di razionalizzazione delle forme di lavoro flessibile nelle PA ;

-del medesimo avviso sono sia il dipartimento della funzione pubblica che non lo ha espressamente escluso e sia l'Anci nazionale;

-scopo della norma su richiamata è quello di assicurare ai piccoli enti l'apporto di professionalità già consolidate ed in grado di assolvere a tutte le funzioni cui è tenuto un ente anche di piccole dimensioni;

-la norma in esame avendo una struttura e formulazione generica non prevede limiti temporali per l'utilizzo né presupposti particolari che autorizzino il ricorso alla sua applicazione, valendo a tal fine gli accordi tra le due amministrazioni,

**Dato atto** che il Comune di Barete ha una popolazione al di sotto dei 5000 abitanti;

**Tenuto conto** che vengono rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente;

**Dato atto** che il dipendente. Sig. Angelone Fabio, previamente interpellato, ha manifestato il proprio consenso ad instaurare un rapporto di lavoro di tipo subordinato, in aggiunta all'ordinario orario di servizio prestato presso l'Ente di appartenenza per un massimo di n. 6 ore settimanali;

**Rilevato** inoltre che il corrispettivo per la prestazione lavorativa, ammonta a lordi € 293,25 mensili

**Visti :**

-il D.Lgs 165/01;

-il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e servizi;

-il vigente CCNL del personale comparto Regioni ed Autonomie locali ;

-il TU degli Enti locali;

**Acquisiti** i pareri favorevoli tecnico contabile ai sensi dell'art. 49 del TU D.Lgs 267/2000;

**Con voto** unanime favorevole e palese reso nei modi di legge;

## **DELIBERA**

1)le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente;

2)di continuare ad avvalersi, ai sensi dell'art. 1, c. 557 della L. 311/04, per le motivazioni riportate nella premessa, dell'attività lavorativa del Sig. Angelone Fabio, dipendente del Comune di Lucoli, presso il proprio Ufficio Servizio di Polizia Municipale per nr. 06 settimanali per la durata di dodici mesi;

3)di dare atto che il corrispettivo per la prestazione lavorativa, pari a lordi 293,25 mensili, oltre al rimborso chilometrico, trova regolare copertura all'intervento 1.03.01.01 Cap. 550/1 del bilancio 2018/2020e sarà corrisposto per intero dal Comune di Barete;

4) Di dichiarare il presente atto deliberativo, con separata ed unanime votazione,

immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00.per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267

**Il Responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la sig**

**(Capo II della Legge 7 agosto 1990 n.241)**

**Letto, approvato e sottoscritto**

**IL SEGRETARIO COM.LE**  
*f.to ACCILI Dr.ssa Marina*

**IL SINDACO**  
*f.to Leonardo GATTUSO*

**N.**

(del registro delle pubblicazioni Albo pretorio)

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'Albo Pretorio, visti gli atti d'Ufficio,

**A T T E S T A**

- CHE la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall'Art. 124, c. 1 del T.U. N. 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal **31/08/2018**
- è stata comunicata, con lettera n **2274** in data **31/08/2018**, ai capigruppo consiliari (art. 125 del D.Leg.vo 18.08.2000 n. 267);
- è stata trasmessa al competente organo di controllo con lettera n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_;

Dalla Residenza comunale, li **31/08/2018**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
*f.to ACCILI Dr.ssa Marina*

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio,

**A T T E S T A**

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ (decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione – Art. 134, c. 3, del T.U. 267/2000).
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Leg.vo 18.08.2000 n. 267);
- decorsi 30 giorni dalla trasmissione all'organo di controllo ( art. 134, comma 1, D.Leg.vo 18.08.2000 n. 267);
- essendo stati trasmessi in data \_\_\_\_\_ i chiarimenti richiesti dal Co.Re.Co. in data \_\_\_\_\_ (art. 133, comma 2, D.Leg.vo 267/2000);  
senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento;
- E' stata affissa all'Albo Pretorio Com.le, come prescritto dall'art. 124, D.leg.vo 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 08/04/2016 al 23/08/2016
- Dalla Residenza com.le, li 08/04/2016

**IL SEGRETARIO COM.LE**  
*(Dott. ssa Marina ACCILI)*